



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Agli Spett. Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Ai Sigg. Commissari, Gestori della Crisi, Liquidatori

Oggetto: Linee guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate

Con la presente circolare si intende richiamare la Loro attenzione su alcune questioni relative alla Procedure concorsuali di sovraindebitamento, al fine di uniformare le prassi, agevolare lo svolgimento delle procedure anche sotto il profilo delle tempistiche, adeguarsi alle previsioni del Codice della Crisi di Impresa.

Le presenti indicazioni formalizzano e fanno seguito a riunioni di Sezione e a più interlocuzioni con gli OCC in epigrafe, cui sono state previamente sottoposte.

1. La Sezione conferma l'orientamento per il quale i **crediti dei consulenti** del debitore nelle procedure di sovraindebitamento non sono prededucibili, in quanto estranei all'art. 6 CCII, e nonostante l'art. 277 c. 2 CCII, bensì privilegiati, e quindi così da insinuare nelle LC e da considerare nelle altre procedure; con le precisazioni già espresse nelle più recenti sentenze della Sezione di apertura della liquidazione controllata, affinché il liquidatore chieda la restituzione di somme percepite prima dell'apertura se passibili di revocatoria, ed esperire ogni azione al riguardo ex artt. 274, 151, 270 CCII per ristabilire la *par condicio*.
2. La Sezione prende atto delle limitate somme attualmente richieste e percepite dagli OCC per **spese di istruttoria** prima e al di fuori dei compensi (euro 250); nonché della percentuale che sul compenso l'OCC concretamente incaricato riversa alla struttura amministrativa centrale dell'Organismo del competente Consiglio dell'Ordine (orientativamente del 20%) per consentirne il concreto funzionamento.
3. Quanto alle **procedure di LC**, la Sezione conviene in linea di principio:
 - (a) sulla **unicità del compenso** dell'OCC e del liquidatore anche se diverso dall'originario OCC, ad es. in quanto iscritto all'albo ex art. 356 CCII;
 - (b) sulla non necessità di presentare **insinuazione al passivo** per l'OCC (compenso prededucibile ex art. 6 CCII), anche se il liquidatore è soggetto diverso, in linea con il possibile correttivo al CCII e in coerenza con il caso di coincidenza fra OCC e liquidatore;
 - (c) il compenso unico sarà liquidato dopo il rendiconto ex **art. 275 CCII**, **proporzionalmente** ai compiti e alle prestazioni rese, secondo le tariffe del d.m. e tenuto conto dell'originario preventivo, da aggiornare secondo quanto emerso nel corso della procedura (indicativamente ad es. 30-50% per Gestore e 70-50% per liquidatore; 50% -50%

se solo acquisizione di quote di stipendio o somme di denaro senza particolari complessità della procedura; 30 -70% se LC complesse);

(d) è possibile liquidare **acconti**, il primo anche dopo l'apertura, la formazione dello stato passivo e il deposito del programma di liquidazione, nella misura del 20%, e in seguito in occasione dei piani di riparto; il decreto potrà essere comunicato all'OCC, ove soggetto diverso, come richiesto dagli stessi OCC, ma nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, acquisito il preventivo consenso/liberatoria degli iscritti da parte degli stessi OCC;

(e) la liquidazione sarà effettuata a favore delle persone fisiche (gestori) e non dell'OCC genericamente, anche se è possibile la doppia sottoscrizione (dell'OCC e del gestore) nell'istanza ai fini dell'accredito sul c/c dello stesso OCC, che poi riverserà il compenso al Gestore dedotta la quota di sua pertinenza, secondo le disposizioni interne allo stesso OCC.

4. Quanto al **compenso nelle altre procedure di sovraindebitamento** (piano del consumatore, ecc.) la Sezione:
 - (a) richiama l'art. 71 c. 4 CCII e quindi la necessità di una liquidazione finale;
 - (b) la necessità di prevedere nei piani l'accantonamento delle relative somme;
 - (c) la possibilità di riconoscere acconti dopo l'omologa, fino al 50%.**
5. **Quanto alle vendite**, fermo restando che la scelta spetta al liquidatore, da esprimere nei programmi di liquidazione, la Sezione:
 - (a) segnala agli OCC/liquidatori l'opportunità di avvalersi per gli immobili della struttura della locale Associazione Notarile e dei rispettivi professionisti delegati;
 - (b) per altri beni, dell'IVG;
 - (c) il tutto salvo casi particolari.
6. Si segnala agli OCC, ai fini della valutazione sulla "meritevolezza" nelle procedure di sovraindebitamento diverse dalla LC, e quindi ai fini dell'**esdebitazione**, di svolgere più approfonditi accertamenti in merito alle motivazioni dell'assunzione di nuovi debiti in prossimità dell'incarico agli stessi OCC da parte del debitore, in assenza di eventi significativi e incolpevoli - documentati e non solo affermati - sopravvenuti rispetto alla precedente situazione economica del ricorrente.
7. La Sezione segnala altresì la necessità che la situazione e i dati riferiti nella relazione degli OCC- e ovviamente anche nel ricorso predisposto dall'*advisor* - siano il più possibile aggiornati e prossimi al deposito del ricorso e della relazione stessa, onde evitare, specialmente nel caso in cui non vi sia convocazione del debitore e/o non vengano richiesti chiarimenti o modifiche, che si aprano procedure sulla base di informazioni inattuali o non verificate poco prima della presentazione, ad. es. in tema di redditi e attività del debitore, situazione personale/familiare e altro.
8. Il Liquidatore, se diverso dal gestore dell'OCC, e pur apparendo la sentenza nel sito del Tribunale, comunicherà allo stesso gestore l'apertura della LC.
9. Nel caso di apporto di finanza esterna è opportuno richiedere le dichiarazioni previste dalla normativa antiriciclaggio.
10. Le nomine di liquidatori diversi dagli originari gestori OCC verranno adottate in linea con l'art. 270 c. 2 lett. b) CCII, con adeguata motivazione, e in generale nell'ambito del medesimo Ordine professionale, salvo casi particolari (ad. es. in caso di prospettata possibilità di azioni giudiziarie, o necessità di specifiche competenze contabili). La Sezione si riserva la facoltà di

segnalare agli OCC eventuali significative carenze riscontrate nell'attività dei gestori nelle singole procedure.

11. Dubbia essendo allo stato la sopravvivenza dell'art. 15 co. 10 l. n. 3/2012 (sulla base del quale sono stati a suo tempo emanati provvedimenti autorizzativi generali e preventivi), ovvero la possibilità di fare ricorso all'analogia sulla base di altre disposizioni vigenti del CCII, si invitano gli OCC ad acquisire preliminarmente, ove necessario, l'espreso e specifico consenso del debitore all'accesso alle banche dati necessarie per la redazione della relazione, il corredo documentale della domanda, e il buon fine della stessa.
12. Per favorire la diffusione e l'applicazione delle presenti linee guida, salva la valutazione caso per caso di eventuali problematiche, e in relazione agli acconti già percepiti dagli OCC/gestori ante apertura delle procedure, i superiori punti 3 lett. (d) e 4 lett. (c) saranno operativi in relazione agli incarichi ricevuti dagli OCC/gestori dopo la trasmissione della presente circolare, fermo restando che la liquidazione unica da parte del giudice è criterio interpretativo della legge vigente.

Si trasmette altresì al Sig. Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Bologna, 22 luglio 2024

Il Presidente della IV Sez. Civile
dott. Michele Guernelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bologna, li 23/07/2024



Il Direttore Amministrativo

